



Comune di Pistoia
Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE
D.LGS 50/2016 RELATIVE AI BANDI DI GARA E AGLI ESITI RELATIVI.
PERIODO 2019 –2020 (ANNI 2)
CIG 7653830C50**



Comune di Pistoia
Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO

ART. 3 DURATA

ART. 4 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

**ART. 7 GARANZIE DI ESECUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA E
DEFINITIVA**

ART. 8 PENALI

ART. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 12 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI

**ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA**

ART. 15 RECESSO

ART. 16 CLAUSOLA CONSIP

ART. 17 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

ART. 18 SPESE CONTRATTUALI

ART. 19 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 20 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

ART. 21 TRASPARENZA

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 23 DOMICILIO LEGALE

ART. 24 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

ART. 25 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI



Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di acquisizione di spazi per inserzioni pubblicitarie obbligatorie su quotidiani locali e nazionali a maggiore diffusione, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) da parte del Comune di Pistoia, in ottemperanza alla normativa di legge: D.lgs 50/2016 e decreto ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 comprensivo di supporto e assistenza relativamente alle pubblicazioni nonché ad ogni forma di pubblicità legale inerente le procedure di gara.

Le caratteristiche del servizio trovano dettagliata descrizione all'art. 5 del presente Capitolato.

Articolo 2 – IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.50/201, l'importo massimo delle prestazioni posto a base di gara, è stimato come segue.

L'importo complessivo stimato del servizio è di € 18.000 annui (oltre iva di legge), che diviene € 36.000 (oltre iva di legge) per i due anni per la procedura oggetto del presente bando.

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0,00 trattandosi di prestazioni svolte interamente in luoghi dell'appaltatore di cui l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara (di seguito l'aggiudicatario) non ha la disponibilità giuridica.

L'importo a base di gara è stato calcolato in base ai servizi acquistati nell'ultimo anno (2017) e tenendo conto delle gare previste nel 2018 proiettandoli per il periodo di riferimento della fornitura (anni 2) considerate anche le scelte dell'Amministrazione.

Il servizio è a lotto unico, non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.

L'importo contrattuale biennale è quello sopra previsto: l'aggiudicatario pratica un prezzo per ogni singola battuta (spazi inclusi), differenziato a seconda delle pubblicazioni, che deve intendersi fisso ed invariabile, onnicomprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (oltre iva di legge), come indicato dallo stesso nel Dettaglio economico. L'aggiudicatario si occupa di tutti i rapporti con la GURI e le varie testate giornalistiche rimanendone l'unico responsabile.

L'importo essendo stimato potrebbe essere anche inferiore ad € 18.000 annui.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii, la fornitura potrà essere aumentata o ridotta, rispetto al valore contrattuale nei limiti del quinto contrattuale (20%), che l'esecutore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'appalto, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, cioè sulla base del miglior prezzo ricevuto per lo svolgimento del servizio ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 3 – DURATA

Il servizio ha la durata di anni due a decorrere dalla stipula del contratto, o dall'esecuzione in via d'urgenza della prestazione oggetto del contratto, che ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo capoverso, D. Lgs 50/2016, il RUP/Dirigente responsabile del Servizio potrà autorizzare, ovvero sino al permanere in vigore dell'obbligo di pubblicazione.



Comune di Pistoia
Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

Articolo 4 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il direttore dell'esecuzione, che per il presente appalto è la Dott.ssa Ilaria Andreini.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sorveglia e controlla la corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività, della corrispondenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni erogate, del rispetto dei tempi di esecuzione attesi e della tempestività e documentazione delle comunicazioni; provvede in particolare al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con questa stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, firma gli ordinativi e procede alle liquidazioni.

Articolo 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'esecuzione del contratto con la massima cura e la miglior diligenza.

Il servizio è articolato come di seguito specificato (non tutte le pubblicazioni potrebbero essere necessarie per ogni singolo avviso):

a) pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui risultati della procedura di affidamento su n. 2 quotidiani cartacei a diffusione nazionale conformi secondo le seguenti specifiche: quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale. I quotidiani rilevanti sono quelli aventi una diffusione nazionale in termini di vendita non inferiore a 50.000. copie (con riferimento ai valori medi dell'anno 2017). Ai predetti fini si assumono i dati risultanti dall'ultima certificazione di ADS – Accertamenti diffusione stampa riguardante il “Diffusione media Italia” della ripartizione territoriale annuale.

b) pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi sui risultati della procedura su n. 2 quotidiani cartacei a maggiore diffusione locale secondo le seguenti specifiche: quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento (TOSCANA) e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. I quotidiani rilevanti sono quelli aventi una diffusione in termini di vendita non inferiore a 2.000 copie – *diffusione media regione* (con riferimento ai valori medi dell'anno 2017). Ai predetti fini, ferma restando la caratteristica della significatività della cronaca locale, si assumono i dati risultanti dall'ultima certificazione di ADS – Accertamenti diffusione stampa riguardante il valore relativo alla regione Toscana della ripartizione media territoriale annuale.

IMPORTANTE: se è necessario procedere alla pubblicazione su giornali sia a diffusione nazionale che locale le testate devono essere diverse.

c) pubblicazione estratti in GURI, curando la pubblicazione secondo le modalità imposte dal Poligrafico dello Stato.



Comune di Pistoia

Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

Il servizio comprende tutte le attività ed i costi necessari alla pubblicazione degli estratti di bando e degli avvisi sui risultati della procedura.

La pubblicazione deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione degli ordinativi di esecuzione e dei relativi avvisi da parte dell'Ente, firmati dal Direttore dell'esecuzione (ordinativo) e/o dal responsabile della gara indicato di volta in volta (avvisi), salvo diverse indicazioni contenute nell'ordinativo stesso, e pubblicati sui quotidiani nel rispetto dei tempi di cui al D.Lgs. n.50/2016 e norme attuative.

Ai predetti fini, si considera trasmissione l'invio degli ordinativi e degli avvisi a mezzo PEC indicata dai concorrenti in sede di offerta.

L'Ordinativo di esecuzione del servizio dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'oggetto della gara;
- le modalità di pubblicazione in considerazione della tipologia e dell'importo della stessa;
- la tempistica della procedura di affidamento cui la pubblicità si riferisce;
- la indicazione dei quotidiani su cui effettuare la pubblicazione tra quelli offerti e la data delle pubblicazioni sugli organi di stampa;

Il testo pubblicato dovrà essere in tutto e per tutto identico a quello redatto dall'Amministrazione e trasmesso al Fornitore, tranne diversa indicazione da parte del poligrafico dello Stato, ed il costo a battuta dovrà essere quello offerto in sede di gara (comprensivo di tutti i costi e oneri), oltre IVA.

L'aggiudicatario dovrà inviare un dettaglio del costo di ogni singolo ordinativo indicando il costo per ogni GURI/quotidiano comprensivo del numero di battute (spazi inclusi) oltre IVA contemporaneamente all'invio della fattura.

L'aggiudicatario deve confermare al Comune di Pistoia l'avvenuto adempimento del servizio e comunicarne la relativa data, entro il giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione, trasmettendo la copia dello stesso pubblicata nella quale risulta la data la testata/GURI e la pubblicazione medesima.

L'aggiudicatario conduce l'esecuzione del servizio tramite un proprio referente il cui nominativo e relativi recapiti (telefono cellulare e fisso, fax, indirizzo di posta elettronica) sono indicati in sede di offerta; ogni modifica nel nominativo del referente deve essere prontamente comunicata alla stazione appaltante.

Articolo 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto delle indicazioni temporali ricevute dall'Amministrazione richiedente per la pubblicazione degli annunci nei tempi utili.

Si impegna comunque a:

- fornire alla stazione appaltante la più ampia collaborazione per il monitoraggio e la valutazione dell'andamento del servizio, nonché il supporto necessario per una corretta esecuzione dello stesso.
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni fornite alle norme previste nel presente capitolato e negli Ordinativi di esecuzione del servizio;



Comune di Pistoia

Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

- comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del capitolato, indicando tempestivamente l'eventuale variazione del Responsabile della Fornitura;
- predisporre resoconti e riepiloghi a richiesta dell'Amministrazione e, in particolare, fornire alla stessa l'elenco delle inserzioni effettuate in un dato periodo, distinto per testata e contenente il costo delle stesse;
- inviare all'Amministrazione aderente copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sulla G.U.R.I. e sui vari quotidiani.

Articolo 7 – GARANZIE DI ESECUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia può essere presentata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93 c. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del ministro dello Sviluppo Economico.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali (compreso penali), il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché quanto ulteriormente previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 gg lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempimenti dell'aggiudicatario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103 c. 1 D.Lgs 50/2016ss.mm.ii).

La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

La garanzia verrà svincolata come previsto dalla normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 è richiesta una garanzia-cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 720,00 (settecentoventi/00), salvo quanto previsto all'art.93, comma 7 del Codice.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n.50/2016, è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale del presente appalto.



La cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra se non con l'assenso del Committente e dovrà rimanere vincolata finché l'aggiudicatario non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d'arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

In questo caso la polizza fideiussoria:

- dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 del C.C.;
- dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta da parte del Committente, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto.

Nell'attesa della cauzione definitiva, il Committente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla relativa cauzione provvisoria.

Articolo 8 – PENALI

Qualora per cause non imputabili all'Amministrazione si determinassero ritardi o disguidi relativi alla pubblicazione delle inserzioni sui mezzi di informazione o alla pubblicazione sulla GURI, l'Amministrazione contraente potrà applicare penalità e/o procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, secondo quanto di seguito riportato, il Direttore dell'Esecuzione:

- applicherà la penalità di € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di pubblicazione ordinato ai sensi del presente capitolato e fermo restando il rispetto dei termini di legge;
- in caso di mancata/errata pubblicazione richiederà l'importo unitario della pubblicazione maggiorato del 50%, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- nel caso di mancato invio, nei tempi e con le modalità concordate, della conferma di avvenuta pubblicazione: €. 20,00 (euro venti/00) per ogni giorno di ritardo ;

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC all'agenzia, la quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.



La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Le penalità sono notificate all'Aggiudicatario con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo comunicazione PEC, escluso qualunque avviso di costituzione in mora o qualunque atto o procedimento giudiziale.

Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni previsti dal presente capitolato, l'Amministrazione, fatti salvi i maggiori danni subiti, può rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'Aggiudicatario.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Sarà considerato ritardo anche il caso nel quale l'aggiudicatario presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto e dalle leggi vigenti.

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c..

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art.1455 c.c. e, pertanto, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di appalto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la garanzia definitiva prestata dalla società aggiudicataria, l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della garanzia originariamente prestata, la società aggiudicataria sarà tenuta a reintegrare tale garanzia fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte dell'amministrazione, entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c..

Articolo 9 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Qualora il fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il subappalto non deve in ogni caso superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all'incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett. d).

Articolo 10 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

I corrispettivi, indicati nell'offerta di gara, si riferiscono a pubblicazioni prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura.



Comune di Pistoia

Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici

Le fatture mensili dovranno contenere i seguenti riferimenti: Comune di Pistoia (P.I. 00108690470) Piazza Duomo 51100 Pistoia , Stazione Unica Appaltante, codice CIG e dovranno riportare dettagliatamente: il nome della gara, le pubblicazioni effettuate e le testate di riferimento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture del Comune di Pistoia, previo accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Prima della liquidazione di ogni fattura, questa Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria. Qualora essa risulti irregolare, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalle indicazioni operative dell'INPS e INAIL.

Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Eventuali oneri a carico del fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le penalità eventualmente applicate, potranno essere detratti direttamente dalla prima fattura utile in pagamento.

Questa Amministrazione, inoltre, rientra nel regime previsto dal decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 c. 629 lett. B della Legge 23 dicembre n. 190, pertanto sulle fatture andrà aggiunta la dicitura "scissione dei pagamenti".

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Si ricorda infine che in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, questa Amministrazione, a decorrere dal 31/3/2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato decreto.

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio". Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre



l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Il codice univoco da indicare nelle fatture elettroniche relative alla presente fornitura è:

OTYGAJ

Articolo 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Comunicazioni

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

L'appaltatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del subappaltatore e quello del/i subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii). Sia i pagamenti effettuati da questa stazione appaltante a favore dell'appaltatore, sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti del subappaltatore e dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici dovranno transitare sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Pistoia e alla Prefettura di Pistoia.

L'appaltatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di



lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

Il non rispetto, anche solamente, di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che:

- a) la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- c) la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e) Il Comune di Pistoia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento;
- f) In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati;
- g) Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del contratto Dott.ssa Daria Vitale;
- h) Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico di Acquisto del Comune di Pistoia.

Articolo 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. In ogni caso l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi



antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., a tutto rischio dell'appaltatore, nei seguenti casi:

Nei casi in cui agli articoli: 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Penali), 9 (subappalto e cessione del contratto), 12 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro).

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al fornitore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

Articolo 15 – RECESSO

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture seguite, previo formale preavviso non inferiore a TRENTA (30) giorni.

La stazione appaltante può recedere nel caso di cambiamenti normativi relativi alle pubblicazioni obbligatorie che ne prevedano la loro abrogazione.

Articolo 16 – CLAUSOLA CONSIP

In base a quanto previsto dall'art. 1 c.13 del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012 e modificato dalla L. 228/2012 (legge di stabilità 2013), la stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.



ai sensi dell'articolo 26 c. 1 della Legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3 della L. 488/1999. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

Articolo 17 – VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di fallimento e delle altre procedure concorsuali previste dall' art. 110 del D.Lgs. 50/2016, ss.mm.ii recesso o risoluzione anticipata del contratto con l'originario appaltatore, l'Amministrazione interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 18 – SPESE CONTRATTUALI

Il contratto avrà la forma dello scambio di lettere commerciali (art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii), con una marca da bollo di € 16,00.

L'importo definitivo verrà comunicato all'aggiudicatario, insieme alle istruzioni per il versamento.

Il contratto si considera perfezionato, quando la Stazione Appaltante riceve, tramite PEC, al Protocollo dell'Ente, la lettera commerciale firmata digitalmente dalla controparte, per accettazione.

L'esecuzione in via d'urgenza del contratto, è ammessa nei casi previsti dall'art. 32 c. 8 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Articolo 19 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ultimata l'esecuzione della fornitura, il RUP emetterà il certificato di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, questa stazione appaltante procederà, nei termini di legge, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 7.

Il certificato di regolare esecuzione è soggetto a marca da bollo (attualmente € 16,00), a carico del fornitore.

Articolo 20 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori dei contratti non hanno singolarmente effetto, fino a che la stazione appaltante, non abbia accertato il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, in base alla normativa vigente.

Articolo 21 – TRASPARENZA

Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra



utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;

- si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione della presente fornitura, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
- si obbliga al rispetto del Piano della Trasparenza e del Piano Anticorruzione in vigore nell'ente al momento dell'esecuzione del contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Pistoia.
- qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b), c) e e), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daria Vitale tel. 0573/371707.

Articolo 23 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti contrattuali la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Pistoia, nel Palazzo Comunale avente sede in Piazza del Duomo.

Articolo 24 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o all'interpretazione dello stesso capitolato, sarà quello di Pistoia, in via esclusiva.

Articolo 25 – RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.